

Controllo del giudice sulla fattibilità giuridica a prescindere dalla attestazione del professionista: minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, correttezza dei dati informativi per un voto consapevole

Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5107. Presidente Ceccherini. Relatore Ragonesi.

Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Presupposto di ammissibilità della proposta - Soggezione al controllo del giudice a prescindere dalla attestazione del professionista - Sussistenza - Contenuti - Sindacato sulla compatibilità del piano con norme inderogabili (fattibilità giuridica) - Sussistenza piena e incondizionata - Sindacato sulla concreta realizzabilità del piano (fattibilità economica) - Limiti - Assoluta e manifesta inettitudine del piano al perseguimento degli obiettivi prefissati - Superamento della crisi mediante una minimale soddisfazione dei creditori chirografari in tempi ragionevoli - Necessità.

La fattibilità del piano è uno dei presupposti di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, sulla cui esistenza il giudice è tenuto a pronunciarsi, a prescindere dalle valutazioni espresse al riguardo dal professionista designato dal debitore. Tale sindacato non incontra limiti con riguardo alla cosiddetta fattibilità giuridica - intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili - mentre ai fini della cosiddetta fattibilità economica - intesa come concreta realizzabilità del piano - esso resta circoscritto al riscontro dell'eventuale manifesta ed assoluta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi in concreto prefissati, in relazione alle modalità indicate dal proponente per il superamento della crisi, mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari, in tempi ragionevoli.

Concordato preventivo - Attestazione del professionista sulla fattibilità della proposta - Controllo di legittimità del giudice - Sussistenza - Controllo giudiziale di merito sulle probabilità di successo del piano e sui rischi inerenti - Insussistenza - Spettanza ai creditori - Controllo del giudice sulla completezza e correttezza dell'informazione dei creditori ai fini del voto - Sussistenza.

Il dovere del giudice di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato non resta escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e la sua convenienza, tenuto conto dei rischi inerenti. A tal fine il giudice è però chiamato a verificare la completezza ed affidabilità dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato ed i documenti ad essa allegati, per assicurare una consapevole espressione del loro voto. (Nel caso di specie, la Suprema Corte

ha ritenuto manifestamente inadeguata la relazione del professionista che non consentiva di individuare l'attivo ricavabile in caso di liquidazione, a causa di una estrema prudenza nelle valutazioni, di una stima solo atomistica dei beni, piuttosto che del complesso aziendale funzionante, ed infine della mancanza di qualsivoglia riferimento alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie).

(Massima a cura di Paola Vella - Riproduzione riservata)

omissis

Con sentenza in data 15-21/7/2011, il Tribunale di Brescia, visto il proprio decreto con cui aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata da Cantine S., ritenuto che sussistevano tutti i presupposti e le condizioni per la pronuncia di fallimento della debitrice, dichiarava il fallimento della società nonché personale del socio accomandatario M.G. e di S. U., quale ex accomandatario.

Con ricorso depositato il 28/7/2011, Cantine S. in persona dell'accomandatario M.G., sottoscrivente anche in proprio, proponevano reclamo avverso la suddetta sentenza chiedendo che, accertata anche l'illegittimità del decreto di inammissibilità, se ne pronunciasse la revoca, o l'annullamento.

Si costituivano la curatela del fallimento e Cantina Gambellara, che resistevano al reclamo di cui chiedevano il rigetto con conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 30.11.11 ha rigettato il gravame.

Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione le Cantine S. sas sulla base di un solo motivo cui resiste con controricorso la curatela fallimentare.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che illegittimamente la Corte d'appello si sarebbe sostituita al commissario giudiziale ed ai creditori nella valutazione della fattibilità e della convenienza del piano.

Il motivo è infondato e per certi versi inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (Cass 11014/13).

La fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del

giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto. (11497/14; 11423/14).

In tal senso, il tribunale ha il dovere di verificare la completezza e l'affidabilità della documentazione depositata a sostegno della domanda allo scopo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al loro soddisfacimento e, quindi, di consentirgli di esprimere, in modo informato il proprio consenso sulla convenienza economica della proposta medesima. 12549/14.

A tali principi, espressamente richiamati dalla sentenza impugnata si è attenuta la Corte d'appello.

Questa ha infatti osservato che la relazione del professionista era manifestamente inadeguata rispetto alla verifica del requisito di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2. La stessa non consentiva infatti di individuare il ricavato in caso di liquidazione sia per l'estrema prudenza nelle valutazioni e sia perchè basata su una stima atomistica dei singoli beni senza la valutazione del complesso aziendale funzionante.

La stessa inoltre era priva di ogni valutazione in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando così totalmente ignorata una parte del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione.

Tale motivazione è dunque strettamente inerente non già ad una valutazione di convenienza della proposta di concordato ma alla adeguatezza delle informazioni fornite dai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta.

E' dunque evidente che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, sono sostanzialmente contrari alla ratio legis e danno luogo pertanto ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e risulta quindi sindacabile dal giudice.

Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione appaiono del tutto apodittiche ed inadeguate.

La stessa infatti riprende i principi giurisprudenziali in materia e, dopo una breve sintesi della motivazione della sentenza impugnata, si limita ripetere che con essa il giudice di seconde cure avrebbe confuso i due piani di fattibilità del piano e del giudizio di convenienza. Trattasi di affermazione del tutto decontestualizzata perchè nessun riferimento viene fatto al contenuto della

relazione del professionista ed alle valutazioni e previsioni in essa contenute .
In tal modo nessuna argomentazione atta a dimostrare che la valutazione del giudice di merito abbia invaso il campo di competenza del commissario giudiziale e dei creditori viene avanzata al di là della apodittica affermazione.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato ai pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 7000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015